

## **ARTICOLO 1**

### **Preambolo**

Il "Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte" è un'associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di rappresentare, nell'ambito del territorio regionale, i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

I soci del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

Al Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Al Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte partecipano i Soci e i Forum territoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Statuto, dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte ha sede legale in Torino ed ha durata illimitata.

Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; si è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

## **ARTICOLO 2**

### **Scopi Istituzionali**

Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte persegue lo scopo di:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, ambientale, sportiva, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sull'identità sessuale, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'età.
- g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, della mutualità volontaria e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

## **ARTICOLO 3**

### **Attività sociali**

Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni regionali e locali;

- c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnicoscienza nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 4**

##### **I) Soci**

Possono aderire al Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, acquisendo la qualità di socio:

- le associazioni, le federazioni, le organizzazioni ed i coordinamenti regionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore;
- nonché organizzazioni di Terzo Settore provinciali, territoriali o locali; legalmente costituiti, composti da persone fisiche e giuridiche, che:
  - non perseguono finalità lucrative,
  - operano nell'interesse generale,
  - prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci,
  - si impegnano al regolare versamento della quota associativa.

La domanda di adesione è accolta o respinta dal Coordinamento Regionale e ratificata dall'Assemblea regionale.

I Forum Regionali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito regionale, e ai Forum Territoriali legalmente costituiti, con sede nella Regione.

In particolare, previa formale richiesta, sono automaticamente iscritte nei Forum Regionali le articolazioni dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Regionale.

La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica dell'Assemblea Regionale.

Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali Regionali o Nazionali alle quali siano stati eletti.

##### **II) Enti Aderenti**

Possono aderire al Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea regionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti operanti in Piemonte, di dimensione e/o ambito di operatività regionale (o provinciale), che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal precedente comma, condividono i valori e le finalità del Forum, e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo.

La domanda di adesione è accolta o respinta dall'Assemblea Regionale.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Quote**

I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte tramite il versamento di quote di adesione stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Coordinamento Regionale.

I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Regionale.

Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea Regionale l'esclusione dal Forum Regionale del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Organi sociali**

Sono organi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte:

- l'Assemblea Regionale;
- il Coordinamento Regionale;

- i Portavoce;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Garanti.

## **ARTICOLO 7**

### **Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Coordinamento Regionale, a firma dei Portavoce, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.

Qualora il Coordinamento Regionale non provveda, l'Assemblea Regionale è convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/4 dei soci.

L'Assemblea Regionale è composto, con diritto di voto, da:

- un rappresentante per ogni Forum Territoriale riconosciuto del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte;
- due rappresentanti per ogni organizzazione socia costituita su livello regionale ovvero che operi in almeno 5 province del Piemonte;
- un rappresentante per ogni altra organizzazione socia.

I delegati devono essere muniti di delega scritta semplice.

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra organizzazioni socie; è ammesso tra rappresentanti della stessa organizzazione.

L'Assemblea Regionale è presieduta da un Portavoce. In assenza dal Segretario Generale.

L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei soci, comprese le deleghe.

## **ARTICOLO 8**

### **Compiti dell'Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) apporta modifiche allo Statuto;
- c) elegge, ogni tre anni alla scadenza del mandato, con votazioni di norma a scrutinio segreto:
  - 1) i Portavoce o il Portavoce, dopo averne fissato il numero; in caso di più Portavoce, l'Assemblea Regionale individua a chi è affidata la rappresentanza legale del Forum e chi esercita la rappresentanza del Forum Regionale nell'Assemblea Nazionale del Forum Nazionale del Terzo Settore.
  - 2) i componenti del Coordinamento Regionale,
  - 3) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
  - 4) i componenti del Collegio Regionale dei Garanti, ove lo ritenga opportuno o si renda necessario per Legge;
- d) ratifica i componenti del Coordinamento Regionale che nel corso del mandato siano stati cooptati in sostituzione dei dimissionari o decaduti;
- e) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Regionale e ne dispone la immediata sostituzione;
- f) ratifica le deliberazioni del Coordinamento Regionale concernenti le domande di ammissione di nuove organizzazioni aderenti, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- h) definisce, su proposta del Coordinamento Regionale, l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
- i) determina lo schema tipo di Statuto dei Forum Territoriali, sulla base del modello di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale;
- j) delibera il riconoscimento dei Forum Territoriali;
- k) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione, (ove nominato, proposti dal Collegio Regionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 18), a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Regionale.
- l) approva eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente

Statuto.

m) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

L'Assemblea Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ARTICOLO 9**

### **Coordinamento Regionale**

Il Coordinamento Regionale è composto da:

- I Portavoce (o il Portavoce);
- da 5 a 15 componenti eletti da e tra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti nell'Assemblea Regionale;
- fino a 5 componenti eletti da e tra i rappresentanti dei Forum Territoriali.

Il Coordinamento Regionale è l'organo esecutivo e attuativo delle delibere dell'Assemblea Regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

In caso di più Portavoce, l'Assemblea Regionale individua a chi è affidata la rappresentanza legale del Forum e chi esercita la rappresentanza del Forum Regionale nell'Assemblea Nazionale del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il Coordinamento Regionale:

- a) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, che saranno poi ratificate dall'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea Regionale l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
- c) licenzia il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale;
- d) può eleggere fra i suoi componenti il Segretario Generale, che cura l'organizzazione interna e garantisce il supporto operativo all'attività corrente del Forum Regionale. Il segretario Generale resta in carica tre anni ed il suo mandato è legato a quello del Coordinamento Regionale.
- e) Può eleggere fra i suoi componenti il Tesoriere, che è responsabile dell'amministrazione e della redazione dei rendiconti annuali ed ha i poteri di firma per l'apertura di conti correnti bancari o postali. Il Tesoriere resta in carica tre anni ed il suo mandato è legato a quello del Coordinamento Regionale.
- f) Può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

Il Coordinamento Regionale è convocato dai Portavoce e si riunisce almeno cinque volte l'anno. Le deliberazioni del Coordinamento Regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

I componenti del Coordinamento Regionale che nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono e sono sostituiti nella successiva riunione del Coordinamento, attingendo alla lista dei primi non eletti.

## **ARTICOLO 10**

### **I Portavoce**

I Portavoce rappresentano il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.

Qualora l'Assemblea Regionale elegga più Portavoce, fissa nella stessa delibera poteri, attribuzioni e criteri di attribuzione della rappresentanza legale.

Il Portavoce individuato come rappresentante legale del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.

L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decadenza del o di tutti i Portavoce, le funzioni sono assunte dal Segretario Generale (ove nominato), ovvero dal componente del Coordinamento Regionale anagraficamente più anziano, sino alla successiva riunione dell'Assemblea Regionale convocata entro 60 giorni.

## **ARTICOLO 11**

### **Forum Territoriali**

I Forum Territoriali del Terzo Settore costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello subregionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

I Forum Territoriali del Terzo Settore in Piemonte sono riconosciuti dall'Assemblea Regionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dall'Assemblea Regionale, sulla base del modello di Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.

I Forum Territoriali partecipano al Forum del Terzo Settore in Piemonte, di cui costituiscono un'articolazione territoriale, e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche espresse dal Forum Regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore.

I Forum Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro, aperti a tutte le organizzazioni del loro territorio, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. Assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte.

In caso di modifica del modello di Statuto, i Forum Territoriali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Regionale sospende la partecipazione del Forum Territoriale dalle attività e dagli organi del Forum Regionale e deferisce il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale con adeguata istruttoria e contestazione, permanendo l'inadempienza, propone all'Assemblea Regionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Territoriale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o dello Statuto Nazionale e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale e Regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Territoriali, il Coordinamento Regionale può deferire il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del Commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Regionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Territoriale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Regionale, il Coordinamento Regionale deferisce nuovamente il Forum Territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 5 del presente Articolo.

Dei riconoscimenti come delle revoche dei Forum Territoriali viene data immediata notizia al Forum Nazionale del Terzo Settore.

## **ARTICOLO 12**

### **Consulte**

Il Coordinamento Regionale può costituire consulte permanenti o temporanee per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Regionali del Terzo Settore in Piemonte.

## **ARTICOLO 13**

### **Incompatibilità**

In relazione alle cariche di Portavoce e di componente il Coordinamento Regionale, il Consiglio Regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

§ le incompatibilità con:

A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

B consigliere regionale e provinciale; parlamentare nazionale ed europeo;

C ruoli di livello nazionale e regionale in organi dirigenti di partiti politici;

D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum

Regionale del Terzo Settore in Piemonte così come disciplinati dal presente Statuto;

E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte così come disciplinati dal presente Statuto;

F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

§ la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni locali, europee o nazionale, o alla carica di Presidente Regionale e Sindaco.

#### **ARTICOLO 14**

Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

Il Forum Regionale del Piemonte è un'articolazione territoriale del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.

Il Forum Regionale del Piemonte ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.

In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum Regionale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

In caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme dello Statuto del Forum Nazionale, e/o del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi del Forum Regionale, il Forum Nazionale del Terzo Settore può deferire il Forum Regionale del Piemonte al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale del Piemonte non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, il Forum Nazionale del Terzo Settore può attivare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, provvede all'esame del rendiconto economico e finanziario consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Regionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato dall'Assemblea Regionale solo per giusta causa.

Il Revisore che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dall'Assemblea Regionale.

#### **ARTICOLO 16**

## **Patrimonio e Risorse**

Il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte è costituito da:

- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei soci;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

## **ARTICOLO 17**

### **Rendiconto**

Il rendiconto consuntivo del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Regionale.

## **ARTICOLO 18**

### **Collegio Regionale dei Garanti**

Qualora l'Assemblea Regionale lo ritenga opportuno o si renda necessario per Legge, verrà nominato il Collegio Regionale dei Garanti.

Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio Regionale dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Regionale dei Garanti decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte.

Contro l'esclusione dei soci in caso di mancato pagamento delle quote associative deliberata dall'Assemblea Regionale, prevista dall'Articolo 5, è possibile inoltrare ricorso al Collegio Regionale dei Garanti entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Il Collegio Regionale dei Garanti, su istanza del Coordinamento Regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Territoriali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e territoriali.

La decisione del Collegio Regionale dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento Regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti verifica, su richiesta del Coordinamento Regionale, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Territoriale, la coerenza del suo Statuto con il modello di Statuto. Decide inoltre sui ricorsi dei soci dei Forum Territoriali contro i provvedimenti del Commissario e sui ricorsi dei Forum Territoriali contro la risposta negativa del Coordinamento Regionale sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Regionale solo per giusta causa.

Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dall'Assemblea Regionale.

## **ARTICOLO 19**

### **Scioglimento**

Lo scioglimento del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Regionale del Terzo Settore in Piemonte, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle del Forum, e comunque di utilità sociale - o, in mancanza, al Forum Nazionale del Terzo Settore - secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, ed in armonia con quanto disposto al riguardo D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **ARTICOLO 20**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile